

GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3056 del 11/06/2019

Prot n° 269959 del 02/10/2018

Ditta proponente Abruzzo Strade Srl

Oggetto Discussione procedimento di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/2006. Istanza di Verifica Preliminare per adeguamento impianto di recupero rifiuti da C&D

Comune dell'intervento TORREVECCHIA TEATIN *Località* Fondo Valle Alento

Tipo procedimento VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii.

Tipologia progettuale

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Generale Ing. D. Longhi (delegato)

Dirigente Servizio Valutazione Ambientale dott. D. Scoccia (delegato)

Dirigente Servizio Governo del Territorio

Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria

Dirigente Servizio Risorse del Territorio

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott.ssa S. Di Giuseppe

Dirigente Servizio OO.MM a Acque Marine

Segretario Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA L. Di Croce (delegata)

Dirigente Servizio Rifiuti: dott. F. Gerardini

Dirigente Servizio Sanità Vet. Ingiene e Sicurezza Alimenti dott. P. Torlontano (delegato)

Dirigente Genio Civile AQ-TE

Dirigente Genio Civile CH-PE Ing. V. Di Biase

Esperti esterni in materia ambientale

Relazione istruttoria

Istruttore

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Abruzzo Strade Srl per l'intervento avente per oggetto:





GIUNTA REGIONALE

Discussione procedimento di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/2006. Istanza di Verifica Preliminare per adeguamento impianto di recupero rifiuti da C&D

da realizzarsi nel Comune di TORREVECCHIA TEATINA

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio;
Sentite le dichiarazioni rese in audizione dalla Ditta;
Valutate le osservazioni presentate dalla ditta in ottemperanza alla richiesta di cui al giudizio n. 3005/19;
Ritenute le stesse non sufficienti a chiarire le carenze ambientali e i dubbi emersi nel corso del procedimento;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 29 DEL D.LGS n. 152/2006

Si conferma il giudizio n. 3005 del 21.02.2019 relativo all'avvio del procedimento di cui all' art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e si diffida la ditta ad eliminare le restanti inosservanze ai lavori autorizzati con giudizio n. 1382/09 previa autorizzazione dell'A.G.

Entro il termine di 60 gg, la ditta potrà presentare ulteriori elementi utili alla conclusione del suddetto procedimento, in particolare, relativamente ai seguenti aspetti:

1. operazioni eseguite all'interno di tutte le particelle interessate dagli interventi;
2. destinazione d'uso delle singole aree interessate dai lavori;
3. interferenze con la falda in relazione all'impianto di Messa in Sicurezza di Emergenza.

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg. O il ricorso straordinario al Capo dello stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.

Ing. D. Longhi (delegato)

dott. D. Scoccia (delegato)

dott.ssa S. Di Giuseppe

dott. F. Gerardini

dott. P. Torlontano (delegato)

Ing. V. Di Biase

L. Di Croce (delegata)

ing. E. Di Placido

(segretario verbalizzante)



Dichiarazioni rese in audizione, allegare al verbale del Giudizio n. 3056 del 11/06/2019
del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale.

Innanzi al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, in qualità di DELEGATO DELLA AGRUPPO STABE SM
nella riunione del predetto CCR-VIA è presente alle ore 11⁴⁵ del giorno 11-06-2019
il Sig. D'URBANO PIROLO nato a CHIETI
identificato a mezzo del documento CATA. DI IDENTITÀ
da COMUNE DI CHIETI che dichiara quanto segue:

ABBIAMO CHIESTO DI ESSERE ASCOLTATI PER FUGARE
EVENTUALI DUBBI IN RELAZIONE ALLA RELAZIONE
COME ANALIZZATO IN COMITATO SIAMO
DISPONIBILI A FORMARE ULTERIORI
DOCUMENTAZIONE CHE IL COMITATO
RITERRÀ NECESSARIO

Letto, confermato e sottoscritto.

Pirolo



ABRUZZO STRADE S.r.l.

*Conglomerati Bituminosi
Costruzioni Edili Stradali
Demolizioni Speciali
Recupero e Vendita Inerti
Trasporti Eccezionali*

Vs rif.:

Ns rif.: S19.022

Spett.le
REGIONE ABRUZZO
COMITATO CCR-VIA

Torrevecchia Teatina, lì 10/06/2019

Oggetto: **IMPRESA ABRUZZO STRADE SRL – SEDUTA DEL COMITATO CCR-VIA DEL 11/06/2019.**

DELEGA

La sottoscritta Elisabetta LONERO, in qualità di legale rappresentante della ditta Abruzzo Strade S.r.l., avente sede legale in Via Fondo Valle Alento n.6, 66010 Torrevecchia Teatina (CH), P.IVA/C.F. 01721480695, in riferimento alla seduta del CCR-VIA in oggetto,

DELEGA

a rappresentare la Società il sig. D'URBANO Paolo, nato a Chieti il 29/05/1967.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

ABRUZZO STRADE S.r.l.

Elisabetta LONERO

Allegato: copia documento di identità



Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
Abruzzo Strade Srl – Ampliamento delle tipologie di rifiuti da costruzione e demolizione da trattare con capacità maggiore di 10 t giorno

Oggetto dell'intervento:	Ampliamento delle tipologie di rifiuti da costruzione e demolizione da trattare con capacità maggiore di 10 t giorno e richiesta di Verifica Preliminare
Descrizione del progetto:	Stante la richiesta di ampliamento delle tipologie di rifiuti da trattare avviata con istanza di V.A. il 30.11.2009, la ditta con successiva richiesta di Verifica Preliminare comunica l'adeguamento della gestione dell'impianto ai sensi del D.M. 28 MARZO 2018 N.69, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (18G00093) (GU n.139 del 18-6-2018)" entrato in vigore il 03/07/2018.
Azienda Proponente:	Abruzzo Strade Srl
Procedimento:	Verifica di Assoggettabilità a VIA sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/06
Tipologia progettuale dichiarata	P.to 7 lettera zb) All. IV D.Lgs n. 152/2006.

Localizzazione del progetto

Comune:	Torrevecchia Teatina
Provincia:	Chieti
Altri Comuni Interessati:	-
Località:	loc. Fondo Valle Alento
Particelle interessate:	Con progetto allegato all'istanza di Verifica di Assoggettabilità si evidenziavano le p.lle n. 211, 212, 214 del Fg. 12 del Comune di Torrevecchia Teatina (CH).

L'istruttore:

Ing. Enzo DI PLACIDO





SEZIONE I ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Responsabile Azienda Proponente

Cognome e Nome	Lonerio Elisabetta
e-mail / PEC	abruzzo_strade_srl@pec.it

2. Estensore dello studio

Studio professionista	Soluzioni Ambientali Consulting
Cognome e Nome	Ing. Giuseppe Antonio DE CESARE
Albo Professionale e N. iscrizione	Ordine degli Ingegneri Prov. Chieti– matr. n. 1193
e-mail	studiodecesare@pec.it

3. Le fasi del Procedimento

Giudizio 1382 del 17.12.2009	In questa sede il Comitato nel prendere atto delle motivazioni rappresentate dal Servizio Gestione Rifiuti rilasciava parere FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI VIA CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI: l'aumento delle tipologie di rifiuti da trattare nell'impianto nonché la variata potenzialità dovrà necessariamente essere conforme con quanto disposto dal DM 05/02/1998 così come integrato dal D.Lgs 186/2006. Inoltre la presente valutazione è subordinata all'ultimazione della procedura di messa in sicurezza d'emergenza di cui al D.Lgs 152/2006 così come richiesto nella nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 23116 del 05.09.2007.
Istanza di Verifica Preliminare del 02.10.2018 prot. n. 269959/18	In data 02.10.2018 la ditta proponente Abruzzo Strade Srl, invia istanza di "Verifica Preliminare per l'adeguamento e razionalizzazione delle aree di impianto di recupero rifiuti da C&D esistente".
Giudizio n. 2966 del 18.10.2018	In riferimento all'istanza di Verifica Preliminare il Comitato di Coordinamento Regionale (CCR-VIA) con giudizio n. 2966 prendeva atto di quanto comunicato dalla ditta ed escludeva la modifica proposta dall'Assoggettabilità a VIA in quanto ritenuta non sostanziale con lo stralcio della p.lla n. 217 che eventualmente potrà essere inserita previa verifica dei monitoraggi ambientali in corso, ai sensi del Titolo V del D.Lgs n. 152/2006 e della compatibilità dell'intervento con le eventuali procedure di bonifica del SIR.
Nota ARTA n. 35127 del 05.02.2019	La nota è relativa alle indagini eseguite dal personale di Arta Abruzzo, congiuntamente ai NOE di Pescara, presso la Società Abruzzo Strade, il cui contenuto, non divulgabile, verrà esposto oralmente ai membri del CCR-VIA.
Nota Servizio Valutazioni Ambientali n. 36909/19 del 05.02.2019	Con nota n. 36909 il Servizio Valutazioni Ambientali comunica all'ARTA – Area Tecnica e al NOE di Pescara la necessità di procedere, in sede di nuovo CCR-VIA, al riesame, in autotutela, del giudizio n. 2966 e di valutare l'opportunità circa l'applicazione dell'art. 29 del D.Lgs n. 152/2006.
Giudizio n. 3005 del 21.02.2019	Il CCR-VIA preso atto della documentazione in capo alla ditta Abruzzo Strade Srl e valutate le nuove informazioni pervenute, esprime parere di AVVIO DEL PROCEDIMENTO di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 152/2006 diffidando la ditta dall'operare in





Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale
Abruzzo Strade Srl – Ampliamento delle tipologie di rifiuti da costruzione e demolizione da trattare con capacità maggiore di 10 t giorno

	difformità dalle vigenti normative ambientali e ad eliminare le inosservanze. Al tempo stesso il CCR-VIA assegna 30 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.
Nota Abruzzo Strade Srl n. 112732/19 dell'11/04/2019	Il giorno 11.04.2019 la ditta proponente invia la documentazione integrativa.


4. Osservazioni presentate.

In seguito al giudizio n. 3005 rilasciato dal CCR-VIA in data 21.02.2019 con il quale il Comitato in esito a notizie pervenute circa la realizzazione di lavori in difformità dal provvedimento di VIA rilasciato con giudizio n. 1389, ha ritenuto di avviare un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 152/06 diffidando la ditta dall'operare in difformità dalle vigenti normative ambientali e ad eliminare le inosservanze concedendo 30 giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni.

Successivamente la ditta proponente Abruzzo Strade Srl in data 11.04.2019 ha presentato una nota integrativa in riscontro alle considerazioni/valutazioni effettuate dal CCR-VIA i cui contenuti vengono di seguito riportati:

▪ Particelle catastali autorizzate dal Comune per l'impianto.

La ditta riferisce che con Concessione edilizia n. 36 del 27 Agosto 1999 il Comune di Torrevecchia Teatina ha autorizzato l'esecuzione di lavori di "Realizzazione di un impianto di recupero materiali inerti" in via Fondo Valle Alento al foglio 12 p.la 211. La ditta precisa che nelle planimetrie allegate alla Concessione la perimetrazione dell'impianto interessava anche le p.lle 212 e 214. Successivamente, il 16 Ottobre 2008 la Abruzzo Strade ha presentato presso il Comune una DIA per il ripristino e potenziamento della pavimentazione delle aree adibite a stoccaggio rifiuti e delle vie interne di movimentazione; per il potenziamento della rete di intercettazione dell'acqua di prima pioggia scolante sulle aree di stoccaggio e di transito; per la sistemazione di un impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche. Da quanto specificato detti interventi riportati in DIA interessavano le particelle 211, 212, 214 del Fg12. Il 29 Luglio 2009 la ditta avanzava istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA per interventi ricadenti sulle particelle n. 211, 212, 214 del fg. 12.



Stralcio Planimetria allegata all'istanza di V.A. del 2009





- Attività produttive effettuate dal 2009 ad oggi e se queste generavano uno scarico di acque reflue industriali e/o di acque di prima pioggia e se tali scarichi dal 2009 ad oggi siano stati autorizzati.

La ditta dichiara che dal 2009 al 18 maggio 2017 è stata eseguita attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi derivanti in massima parte da attività di costruzione e demolizione edile e stradale. Nulla viene dichiarato, in questa fase, circa il rispetto del progetto autorizzato. Il 18 maggio 2017 l'impianto è stato sottoposto a sequestro per presunte irregolarità dovute all'attribuzione della qualifica di MPS agli aggregati riciclati. La ditta riferisce che successivamente al sequestro sono state eseguite le attività di ricostituzione e allontanamento dei cumuli come da prescrizioni NOE e ARTA.

In merito alla sussistenza di scarichi la ditta dichiara che le attività di recupero sono avvenute senza uso di acqua ad esclusione di determinati periodi in cui è stato necessario procedere all'abbattimento delle polveri lungo le piste di transito, presso i cumuli e la tramoggia del mulino. L'umidificazione è stata svolta senza creare ruscellamenti e, quindi, senza generare scarichi idrici.

Infine, in merito all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche si riporta la Determinazione n. 223 del 09.06.06 con la quale la Provincia di Chieti autorizza lo scarico delle acque di prima pioggia nel fiume Alento. Detta autorizzazione è stata rinnovata negli anni successivi e fino al 18.03.2014 quando la Provincia di Chieti chiede di rimodulare la richiesta di autorizzazione allo scarico ricomprendendola nell'AUA in seguito all'entrata in vigore del DPR 59/2013.

In data 07/09/2017, in occasione della prima seduta della Conferenza dei Servizi, il Servizio Acque della Regione Abruzzo ha espresso parere favorevole al rilascio dell'AUA con nota prot.n. 226949 del 04/09/2017. Nelle more dell'ottenimento dell'AUA, la ditta fa presente che il sito è attualmente privo di depositi di rifiuti e materiali riciclati, ad eccezione del granulato di conglomerato bituminoso già sottoposto a verifica qualitativa positiva mediante test di cessione. Il lotto è depositato parte su superficie impermeabilizzata e parte superficie permeabile. Per la rimozione di detto materiale è stata richiesta formale autorizzazione alla A.G. in data 13/03/2019.

Non essendo presenti presso il sito cumuli di rifiuti, si ritiene ragionevolmente che non vi siano aree a rischio di dilavamento di sostanze pericolose che possano determinare pregiudizio per la qualità dei corpi idrici ricettori.

- Produzione di emissioni diffuse a seguito delle attività dell'impianto dal 2009 ad oggi, stato autorizzativo, sistemi di abbattimento adottati (anche a seguito di prescrizioni).

La ditta fa presente che già nel 1999 era previsto l'impianto di frantumazione da utilizzare per il recupero dei materiali inerti. In quella sede si specificava che l'impianto era dotato di dispositivi di nebulizzazione dell'acqua per l'abbattimento delle polveri generate nella fase di frantumazione. A dimostrazione di questo la ditta riferisce che l'impianto di frantumazione utilizzato è infatti dotato di:

- serbatoio acqua fuori terra;
- pompa di pressione;
- n.7 punti di attacco e irroratori.

In data 30/07/2012 la ditta comunica di aver inviato, alla Provincia di Chieti, specifica domanda di autorizzazione/comunicazione ai sensi degli artt. 269 e 281 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Successivamente, in data 14/07/2014, ha inviato istanza di AUA con la quale è stato ricompreso anche il titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera di tipo diffuso.



- Ottemperanza alla prescrizione del Giudizio n.1382 del 17/12/2009 ovvero: “... la presente valutazione è subordinata all’ultimazione della procedura di messa in sicurezza d’emergenza di cui al D.Lgs. 152/2006 così come richiesto nella nota del Ministero dell’Ambiente prot.23116 del 05/09/2007”, attività svolte e comunicazioni trasmesse anche a seguito di inchiesta.

Presso il sito, così come prescritto dalla nota del Ministero dell’Ambiente prot.23116 del 05/09/2007, è stato installato, quale intervento di MESSA IN SICUREZZA D’EMERGENZA, un sistema di pompaggio delle acque di falda con successivo filtraggio con una batteria di carboni attivi.

Tale impianto è stato installato presso il piezometro interno contraddistinto con la sigla S7, maggiormente interessato dalla presenza di contaminanti nelle acque di falda.


L’avvenuta installazione e il corretto funzionamento è stato verificato da tecnici ARTA a seguito di controllo sulle analisi campionate il 02/08/2012.

L’impianto è tuttora funzionante e il carbone attivo sostituito a necessità.


- Rispondenza dello stato di fatto dell’impianto allo stato di progetto presentato in relazione all’istanza del 2009.

La ditta riferisce che i basamenti in calcestruzzo, le aree di lavoro, le piste di transito, le aree di stoccaggio rifiuti per estensione e disposizione sono sostanzialmente quelle riportate nella planimetria dello Stato di Progetto presente nella documentazione del Giudizio VA n. 1382 del 17/12/2009. Inoltre viene precisato che alcuni manufatti come la vasca di prima pioggia ed una parte di un basamento in calcestruzzo sono entrati gradualmente all’interno della fascia di rispetto fluviale fissata dai criteri localizzativi del PRGR pari a 50 m a causa del progressivo spostamento dell’alveo fluviale verso il sito della ditta ABRUZZO STRADE srl.

Stato presentato in sede di VA



Progetto presentato in sede di VP



In seguito ad un periodo di osservazione atto a verificare una possibile stabilizzazione della sponda, la ditta ABRUZZO STRADE srl ha ritenuto di effettuare rilievi topografici al fine di rilevare l’esatto profilo assunto dal corso d’acqua e ha elaborato un progetto di modifica migliorativa per garantire la conformità al vincolo. Per tale progetto è poi stato avviato, in data 31/03/2018 il procedimento di AUA e successivamente, in data 01/10/2018, quello di Verifica Preliminare.

Per adeguare lo stato di fatto e sanare l’intervenuta condizione di non rispondenza con il vincolo di rispetto fluviale, la ditta ABRUZZO STRADE srl, inoltre, si è resa disponibile, in ottemperanza all’Ordinanza del



Comune di Torrecchia n. 38 del 12/12/2018, alla demolizione dei manufatti in cemento (basamento di mq. 1.015 ed impianto di trattamento prima pioggia interrato) ricadenti all'interno dell'attuale fascia dei 50 m dalla sponda del fiume.

Si evidenzia che il progetto presentato con istanza di AUA del 31/03/2018 e sottoposto a VP, sulla base di nuovi rilievi topografici, prevede un arretramento dell'ubicazione della vasca di prima pioggia e dei basamenti in cemento.

All'ottenimento di tutti i titoli amministrativi previsti, tali manufatti verranno realizzati ex-novo riportando oltre i 50 m dal Fiume la perimetrazione dell'impianto, all'esterno della fascia di rispetto imposta dal vincolo fluviale.

- Conformità delle modalità operative dell'impianto rispetto a quanto riportato nel giudizio 1382/2009.

L'impianto ha operato assumendo come riferimento le modalità descritte nello Studio Preliminare Ambientale e negli altri documenti esaminati ed approvati nel Giudizio del CCR-VIA 1382/2009.

5. Conclusioni

Da informazioni acquisite nel corso del procedimento è emerso che il cantiere è stato sottoposto a sequestro da parte dell'A.G. che, nel corso dell'attività ispettiva, ha riscontrato l'utilizzo di particelle esterne all'area autorizzata sulle quali era presente una rilevante quantità di rifiuti lavorati tale da evidenziare un'attività che risultava essere incompatibile con la destinazione urbanistica prevista da PRG. Inoltre anche in alcune particelle site all'interno del perimetro aziendale, per le quali era prevista la sola movimentazione dei mezzi, è stata svolta attività di stoccaggio rifiuti in difformità con la destinazione urbanistica delle particelle stesse. Infine sembrerebbe essere stata riscontrata una generale non corrispondenza delle aree di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti/materie prime seconde rispetto a quanto indicato nel **layout** della planimetria allegata all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA (conclusa con Giudizio n. 1382 del 17.12.2009), con conseguente assenza di separazione e distinzione delle singole attività in violazione a quanto previsto dall'allegato 5 del DM 05/02/1998. In merito agli spazi posti all'esterno dell'area di pertinenza dell'azienda si evidenzia che oltre ad essere aree occupate abusivamente non sono predisposte per la raccolta delle acque di dilavamento dei rifiuti con conseguente rischio di contaminazione per le matrici ambientali suolo/acqua.


A conclusione di quanto sopra si da lettura della nota n. 126013 del 26 Aprile 2019 relativa alla documentazione inoltrata dall'Avvocatura Regionale.

Infine, di seguito, si riportano le planimetrie relative:


1. alle particelle interessate dai lavori di cui al Giudizio n. 1382/09;
2. alla distribuzione delle attività all'interno delle particelle di proprietà della ditta e di cui al Giudizio n. 1382/09;
3. allo stato dei luoghi in seguito a sopralluogo eseguito dall'A.G..




Stralcio Planimetria di cui all'istanza di V.A. del 2009



Stato presentato in sede di VA



Rilievo dello stato dei luoghi riferito ai cumuli di materiale



L'istruttore: Ing. Enzo DI PLACIDO